

## RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO E IRB

### Nota di chiarimenti <sup>(1)</sup>

Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina in materia di Rischio di Credito – Metodo standardizzato e Metodo IRB contenuta nella Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013, Parte Seconda, Capitoli 3 e 4.

*Crediti d'imposta. È stato chiesto di chiarire qual è il trattamento prudenziale che le banche applicano in caso di acquisto dei crediti d'imposta introdotti dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, "Decreti").*

I Decreti hanno introdotto nell'ordinamento italiano alcune misure fiscali di incentivazione erogate sotto forma di crediti d'imposta o di detrazioni d'imposta (in questo secondo caso sono trasformabili su opzione in crediti d'imposta). I titolari dei crediti possono utilizzarli in compensazione di imposte e contributi oppure possono cederli (in tutto o in parte) a terzi; gli acquirenti a loro volta potranno utilizzarli in compensazione, secondo le medesime regole previste per il primo beneficiario, oppure cederli nuovamente. Nessuno dei crediti in esame è rimborsabile (in tutto o in parte) dallo Stato e a seconda della fattispecie i crediti possono essere utilizzati in compensazione entro un anno, oppure in quote annuali lungo un orizzonte temporale di 5 o 10 anni. Non è prevista la possibilità di riportare a nuovo né di chiedere il rimborso della parte di quota non compensata nell'anno di riferimento (per esempio, in caso di incapienza).

Per quanto attiene al trattamento contabile, il Documento Banca d'Italia – Consob – Ivass n. 9, redatto nell'ambito del "*Tavolo di Coordinamento fra la Banca d'Italia, Consob, e Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS*" <sup>(2)</sup>, ha chiarito che i crediti d'imposta in esame sono sul piano sostanziale più assimilabili a un'attività finanziaria e che quindi un modello contabile basato sull'IFRS 9 rappresenti l'*accounting policy* più idonea a fornire un'informativa rilevante e attendibile.

Per quanto riguarda il trattamento prudenziale, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso "*Amministrazioni centrali e banche centrali*". Nell'ambito del metodo standardizzato, le banche applicano a queste esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0%.

Le banche definiscono adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio in modo da assicurare che i *plafond* di acquisto dei crediti di imposta siano definiti in funzione della capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca nei confronti dell'Erario, evitando così l'acquisto di un ammontare di crediti non congruo rispetto ai debiti utilizzabili per la compensazione.

---

<sup>1</sup> Nota di chiarimenti del 5 gennaio 2021.

<sup>2</sup> <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/Documento-9-Tavolo-IAS-IFRS.pdf>.